



EDITORIA CARTACEA, MULTIMEDIALITÀ E SETTORE AUDIOVISIVO

Prof. Alberto Musso

Università di Bologna



DAL LIBRO AL PRODOTTO EDITORIALE (CARTACEO O MULTIMEDIALE)

Legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali)

Art. 1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale.

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.



IL PREZZO “LIBERAMENTE FISSATO” DEL PRODOTTO EDITORIALE

Legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali)

Art. 11. Disciplina del prezzo dei libri.

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti (...):
 - i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico.
4. Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100% (...):
 - c) quando sono venduti per corrispondenza.



IL CONTRASSEGNO SIAE: QUALI PRODOTTI AUDIOVISIVI O MULTIMEDIALI?

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338

Art. 5. Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali.

(...)

2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.



LOTTA ALLA PIRATERIA O RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE?

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338

Art. 5. Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali.

(...)

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore [ovvero multimediali]:

a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;

b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;

c) distribuiti mediante scaricamento diretto (*download*) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata;

d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (*driver*) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;



(SEGUE)... E LA SENTENZA “SCHWIBBERT”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338 (Segue:3)

e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (*general pocket radio service*) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ma v. Corte Giust. CE, 8 novembre 2007, C-20/05 (caso “Schwibbert”).



CONTRASSEGNO SIAE E MULTIMEDIALITÀ: UN RAPPORTO COMPLESSO

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 ottobre 2002, n. 296.

Art. 1. Modifiche all'art. 5 del decr. del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338.

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'alea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali";
- b) la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti";
- c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "(*back-up*)";
- d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse;
- e) dopo la lettera h) è inserita la seguente: "i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (*server*) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso."



IL VIDEOGRAMMA: CHI ERA COSTUI?

Il termine «videogrammi», creato dal gergo del mercato delle opere audiovisive, non significa altro che «supporto materiale contenente la registrazione dell'opera audiovisiva», e quindi, nella sua genericità, non può, di per sé, intendersi riferito al solo supporto mobile (cassetta vhs, dvd, cd-rom) contenente la registrazione del film, comprendendo, invece, anche la distribuzione via Internet.

(Trib. Roma, 29 settembre 2008, in Dir. autore, 2009, p. 337)



DALLA “PELLICOLA” ALLA “SEQUENZA D’IMMAGINI IN MOVIMENTO”

Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)

Art. 2. Definizioni.

1. Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

(...)

c) “pellicola” un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, con o senza accompagnamento sonoro.



DA VIDEOGRAMMI E SEQUENZE D'IMMAGINI...AI *MEDIA* AUDIOVISIVI

D. lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici - modificato dal d.legisl. 15 marzo 2010, n. 44

Art. 32-bis. Protezione dei diritti d'autore.

1. (...) I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e succ. mod., indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti; b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.
3. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.



I “DIRITTI SPORTIVI AUDIOVISIVI”: UNA PREVISIONE NORMATIVA LEGITTIMA?

Legge n. 633/1941 e succ. mod.

CAPO 1-ter – Diritti audiovisivi sportivi

Art. 78-quater

1. Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.



OGGETTO E POTERI IN RELAZIONE AI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Art. 4.

6. La proprietà delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto.



I DIRITTI CONNESSI DEL PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO...

Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 78-ter. Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento

1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico. (...)



...E I DIRITTI DELL'EMITTENTE RADIO-TELEVISIVA

Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 79. Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva

1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;

e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;

f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico. (...)



OBBLIGO DI COMPENSO: INCENTIVO ALLA CREATIVITÀ O *TRAGEDY OF THE ANTICOMMONS* ?

Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)

Articolo 5. Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione su fonogrammi e sequenze audiovisive.

(...)

3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori [*ma quid juris per i non iscritti?*].



EDITORIA MULTIMEDIALE E AUDIOVISIVA: QUALE SORTE PER GLI AUDIOLIBRI?

Legge n. 633/1941 e succ. mod.

Art. 69.

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

- a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

[Cfr. CUNEGATTI, Questioni di diritto di autore, in Giornale della Libreria, 2009, n. 6, p. 38]



AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA: LIBERE UTILIZZAZIONI O ECCEZIONI “PRIGIONIERE”?

Legge n. 633/1941 e succ. mod.

Art. 70.

1-*bis*. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini [anche in movimento?] e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.



EDITORI E BIBLIOTECHE TRA CONCORRENZA E COMPLEMENTARITÀ

Legge n. 633/1941 e succ. mod.

Art. 71-ter

È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

Ma v. art. 5 § 3 della direttiva n. 29/2001/CE:

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti (...):

n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza



DISPOSITIVI PER OPERE AUDIOVISIVE: TUTELA DEI DIRITTI D'AUTORE O DEL MONOPOLIO?

Art. 171-ter.

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro (...):

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.



LE OPERE AUDIOVISIVE DERIVATE TRA *FAIR USE* NON CONCORRENZIALE...

LEWIS GALOOB TOYS, INC., vs. NINTENDO OF AMERICA, INC., March 12, 1992.

The District Court concluded that "Nintendo has failed to show any harm to the present market for its copyrighted games and has failed to establish the reasonable likelihood of a potential market for slightly [**17] altered versions of the games at suit." *Galooob*, 780 F. Supp. at 1295. Nintendo's main argument on appeal is that the test for market harm encompasses the potential market for derivative works. Because the Game Genie is used for a noncommercial purpose, the likelihood of future harm may not be presumed. *See Sony*, 464 U.S. at 451. Nintendo must show "by a preponderance of the evidence that some meaningful likelihood of future harm exists." (...)

Still, Nintendo's argument is undermined by the facts. The District Court considered the potential market for derivative works based on Nintendo game cartridges and found that: (1) "Nintendo has not, to date, issued or considered issuing altered versions of existing games," *Galooob*, 780 F. Supp. at 1295, and (2) Nintendo "has failed to show the reasonable likelihood of such a market..." Record supports the Court's findings. According to Stephen Beck, Galoob's expert witness, junior or expert versions of existing Nintendo games would enjoy very little market interest because the original version of each game already has been designed to appeal to the largest number of consumers.



...E UNA RIGIDA TUTELA PROPRIETARIA: L'ESEMPIO DEI VIDEOGIOCHI...

Cass. pen., 3 settembre 2007, n. 33768 , in Dir. Internet, 2008, n. 2, p. 149.

Posto che i videogiochi costituiscono opere dell'ingegno differenti dai programmi per elaboratore e sono qualificabili come opere multimediali, la detenzione e la messa in commercio di microchips modificati (c.d. "modchips") di una console per videogiochi, i quali consentano all'utente della console di aggirare le protezioni apposte dal fabbricante mettendo l'apparecchio in grado di leggere ed utilizzare anche supporti non originali contenenti videogiochi riprodotti in modo illegale e privi di contrassegno Siae, che siano avvenute prima dell'introduzione nella legge 22 aprile 1941, n. 633 dell'art. 171 ter, comma 1, lett. f) bis, integrano il reato previsto dalla norma, oggi non più in vigore, dell'art. 171 ter, comma 1, lett. d) della medesima legge, il quale punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

-



(SEGUE) ...L'ESEMPIO DEI VIDEOGIOCHI: *COPYRIGHT VS. ANTITRUST?*

Eppure... “qualche perplessità sorgono in seguito alle pratiche adottate da alcune multinazionali, tra cui la stessa *Sony*, di frazionamento del mercato”, con la conseguenza che “meriterebbero ulteriore attenzione i rischi di posizione dominante o di compressione della concorrenza derivanti dall’obbligo di acquistare unicamente specifici apparati (di costo rilevante) che viene imposto al consumatore che intenda utilizzare un’opera dell’ingegno contenuta in un supporto che necessita di quel tipo di apparato”, ma rinviando “ad altre sedi istituzionali le eventuali risposte opportune” (così, in motivazione, Cass. pen., 3 settembre 2007, § 6)



USI “NON CONCORRENZIALI” ALL’USO ESCLUSIVO DI OPERE AUDIOVISIVE?

Art. 5 § 3 della direttiva n. 29/2001/CE:

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti (...):

/) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature



MA UN'OPERA DELL'INGEGNO CONFERISCE UN'ESCLUSIVA MONO- O OLIGOPOLISTICA?

No: Kitch, *Persistent Errors in the Economic Analysis of Intellectual Property*, 57 *Vanderbilt Law Rev.* (2000), 1727 ss.

Sì: Ramello, *Copyright and antitrust issues*, in Gordon e Wyatt (a cura di), *The Economics of Copyright. Developments in Research and Analysis*, Elgar, Cheltenham (UK)- Northampton (Ma), 2003 123, [“la Bibbia non è un sostituto del Corano, né un disco delle *Spice Girls* il sostituto di un’opera lirica”, dovendosi perciò considerare l’insostituibilità fra opere come ipotesi ordinaria].

Se sì → *Essential Facilities Doctrine* (cfr. caso “Magill”: Corte Giust. CEE, 6 aprile 1995, C-241/91, 242/91, nel caso “Magill”, in *Foro it.*, 1995, IV, 269, con nota di MASTRORILLI, *Abuso di diritto d’autore e disciplina antitrust*).



LA TUTELA COSTITUZIONALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: *IUS UTENDI*...

art. 42 Cost. → *Eigentumsgarantie*

art. 41 Cost. → Libertini, *Impresa, proprietà intellettuale e Costituzione*, in *Annali it. dir. autore*, 2005, 50 ss.

Ma entrambi con limiti per l'utilità o la funzione sociale.



... ET ABUTENDI?

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

Articolo 17. Diritto di proprietà.

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Prof. Alberto Musso

Università di Bologna

alberto.musso@unibo.it